



## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA

### PREMESSA

Le attività sportive intese come manifestazioni della mobilità dell'uomo, devono trovare la massima possibilità di esprimersi nelle forme e nei contenuti più consoni alle attività dei singoli.

Per tale motivo il nascere ed il consolidarsi di sodalizi atti a valorizzare questo patrimonio psico-fisico dei singoli deve essere incoraggiato e sostenuto dall'Amministrazione Comunale che abbia come fine il benessere fisico e morale dei cittadini.

Per raggiungere tale obiettivo è necessario che questi sodalizi abbiano un coordinamento in modo da non intralciarsi tra loro e possano valorizzare tutte le iniziative che si generano sul territorio, con particolare attenzione al mondo della scuola.

### ART. 1

E' costituita la Consulta Sportiva di Cardano al Campo per promuovere e coordinare gli interventi ed i collegamenti nel campo sportivo tra il comune, le società sportive, i gruppi sportivi ed il mondo della scuola.

Le varie componenti della Consulta Sportiva dovranno operare in uno spirito di collaborazione tra loro pur conservando ciascuna la propria fisionomia e personalità, per studiare i problemi e valorizzare l'attività sportiva sia formativa che agonistica, in un equilibrato sviluppo dello sport nel paese.

### ART. 2

Fanno parte della Consulta Sportiva:

- l'Amministrazione comunale
- le scuole di ogni ordine e grado
- le società sportive o gruppi sportivi aventi sede a Cardano al Campo
- le associazioni rappresentanti persone con impedito e/o limitate capacità psico-fisiche.

### ART. 3

La Consulta Sportiva si riunisce nei locali individuati dall'Amministrazione Comunale, le sedute verranno verbalizzate dal Funzionario del settore o da personale all'uopo nominato.

Le convocazioni devono essere fatte almeno 5 giorni prima della data fissata e potranno essere fatte anche per iscritto con specifica dell'ordine del giorno da trattare nella seduta.

Nel corso della seduta si darà lettura del verbale della seduta precedente; tutti i membri possono chiederne copia e comunque i verbali sono a disposizione nell'ufficio del Responsabile del settore dove verranno archiviati.

La Consulta Sportiva dovrà essere informata di tutte le iniziative a carattere sportivo che si svolgeranno nel territorio e potrà fornire spunti e suggerimenti sull'organizzazione e sulle iniziative stesse.

#### ART. 4

La Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Fanno parte di diritto della Consulta:

- l'Assessore o Consigliere delegato allo sport
- due delegati delle forze politiche presenti in Consiglio comunale, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza
- un rappresentante di ogni società ammessa alla consulta, designato esplicitamente e con diritto di voto
- il dirigente scolastico
- il presidente del Consiglio d'Istituto
- tutti gli insegnanti di educazione fisica della scuola.

L'Assessore o Consigliere delegato allo sport, sentito il parere della consulta, può ogni anno, con proprio provvedimento, chiamare a farne parte cittadini che si siano segnalati nel campo sportivo. Tale provvedimento ha validità temporanea predefinita.

I membri della Consulta Sportiva che rappresentano l'Amministrazione comunale restano in carica fino alla scadenza naturale dell'Amministrazione che li ha nominati; i rappresentanti delle società dovranno essere riconfermati esplicitamente con provvedimento (verbale assemblea, nomina del presidente, ecc.).

L'assenza non giustificata per tre volte consecutive comporta la decadenza automatica da membro della consulta. La presa d'atto, ratificata dalla Consulta, è comunicata dal segretario alla società di appartenenza che provvederà a nominare un sostituto. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione e non pervenendo designazione del sostituto, la società viene esclusa dalla Consulta e la sua riammissione sarà subordinata alla presentazione della documentazione di cui al successivo art. 6.

Alle eventuali surrogazioni per morte o dimissioni si deve provvedere appena l'evento si verifica.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati chiamati a sostituire.

#### ART. 5

I compiti della Consulta sono:

- a) proporre iniziative atte a potenziare ed incrementare l'attività sportiva in ogni sua forma educativa e formativa;
- b) favorire manifestazioni di carattere promozionale proposte dalla società interessate e necessarie ed una più ampia ed approfondita pratica sportiva anche in collaborazione con le scuole;
- c) presentare annualmente i risultati delle attività sportive della stagione, provvedendo, se ne sussistono i motivi, alla premiazione di atleti o sodalizi o scuole o cittadini particolarmente distintisi nelle precedenti edizioni;
- d) formulare proposte e ricercare soluzioni per l'incremento di nuove attrezzature ed il miglioramento degli impianti sportivi esistenti nel paese;
- e) sovrintendere sull'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale e sul rispetto delle convenzioni d'uso stipulate;
- f) verificare il rispetto delle convenzioni d'uso degli impianti sportivi di proprietà privata;
- g) favorire l'informazione e la formazione dei giovani nelle scuole e dei cittadini sui problemi medico-sportivi, sui problemi della sicurezza e della preparazione tecnico-sportiva, in collaborazione le federazioni competenti;
- h) recepire i calendari dei campionati, coordinare le iniziative e le manifestazioni;

- i) promuovere la programmazione da parte delle società sportive di iniziative da inserire nella scuola, sia all'interno di percorsi didattici obbligatori, sia facoltativi.

#### **ART. 6**

Le società sportive e gruppi sportivi in fase di prima iscrizione alla Consulta Sportiva devono:

- 1) produrre l'elenco dei tesserati, dei dirigenti e degli atleti;
- 2) documentare l'appartenenza alla federazioni sportive facenti capo ad organismi nazionali;
- 3) depositare presso il servizio sport copia dello statuto sociale (unicamente per i gruppi sportivi non associati ad organismi federali);
- 4) comunicare il nominativo e l'indirizzo ed il recapito telefonico del Presidente e di un rappresentante in seno alla Consulta Sportiva;
- 5) impegnarsi a segnalare alla Consulta Sportiva il calendario delle manifestazione delle gare che si intendono svolgere nel Comune per l'anno di riferimento;
- 6) rilasciare dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'avvenuta conoscenza del regolamento della Consulta e di quello d'uso delle palestre.

#### **ART. 7**

Le società sportive ed i gruppi sportivi in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione alla Consulta dovranno, entro il 31 gennaio di ogni anno, consegnare all'ufficio Protocollo del Comune istanza di conferma dell'iscrizione alla Consulta per l'anno di riferimento corredata da:

- 1) auto-certificazione attestante il permanere delle condizioni relative alla prima iscrizione o gli elementi che si sono nel frattempo differenziati;
- 2) calendario delle manifestazioni e delle gare in previsione per l'anno di riferimento.

#### **ART. 8**

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

La seduta della Consulta Sportiva sarà ritenuta valida se saranno presenti almeno la metà più uno dei membri che la compongono.

In caso di votazione tutti i membri valgono un voto; a parità di punteggio il voto del Presidente vale doppio; le proposte vengono approvate a maggioranza dei voti espressi dai presenti alla seduta.

Approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 16.12.2004  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 34 del 18.06.2012